

Trattato d'extradizione fra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay

Concluso il 27 febbraio 1923

Approvato dall'Assemblea federale il 9 aprile 1924²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 giugno 1927

Entrato in vigore il 15 luglio 1927

(Stato 15 luglio 1927)

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell'Uruguay,

avendo creduto opportuno, per contribuire a rendere uniforme, pronta ed efficace l'amministrazione della giustizia e la repressione dei delitti, di concludere un trattato per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, nonché certe altre questioni ad essa connesse, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:

Art. 1

Le Alte Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti, gli individui imputati o condannati dalle autorità competenti di uno dei due Stati come autori o complici di uno dei reati enumerati all'articolo 2 e che si trovano sul territorio dell'altro Stato, qualora questi reati costituiscano una infrazione del diritto comune punibile tanto giusta la legge del luogo di rifugio quanto secondo quella dello Stato richiedente.

Art. 2

I reati che danno luogo all'extradizione sono i seguenti:

1. omicidio, compreso l'omicidio intenzionale, l'assassinio, il parricidio, l'infanticidio, il veneficio;
2. ...³
3. percosse e ferite volontarie che abbiano cagionato la morte, o un'infermità durevole, o una mutilazione grave di un membro o di un organo del corpo;

RU **43** 132 e CS **12** 246; FF **1923** II 589, **1927** I 20 ediz. ted. **1923** II 617, **1927** I 20 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **43** 130

³ Abrogato dall'art. 1 del prot. addizionale del 26 nov. 1926, approvato dall'AF il 25 mar. 1927 e ratificato il 3 giu. 1927 (RU **43** 140 131).

4. stupro violento, attentati al pudore commessi con violenza, lenocinio;
5. attentato al pudore consumato, con o senza violenza, su fanciulli dell'uno o dell'altro sesso d'età inferiore a 14 anni;
6. bigamia;
7. ratto e sequestro di persona; soppressione o sostituzione di infante;
8. esposizione o abbandono di fanciulli o di persone senza difesa; ratto di minorenni;
9. falsificazione o alterazione di moneta o di carta monetata, biglietti di banca ed altre carte di credito aventi corso legale, di azioni e di altri titoli emessi dallo Stato, da corporazioni, da società o privati; falsificazione o alterazione di francobolli, stampiglie e marche o sigilli dello Stato e dei pubblici uffici; uso fraudolento di detti oggetti falsificati o alterati, o loro introduzione, emissione o messa in circolazione con intenzione fraudolenta, uso fraudolento o abuso di sigilli, bolli e marchi autentici;
10. falso in scrittura pubblica o privata; falsificazione di documenti ufficiali o di qualunque altro titolo di commercio; uso fraudolento di tali documenti falsificati o contraffatti; sottrazione di documenti;
11. falsa testimonianza, subornazione di testimoni o falso giuramento in materia civile o criminale;
12. corruzione di pubblici ufficiali;
13. peculato o malversazione di pubblico denaro, concussione commessa da funzionari o da depositari;
14. incendio volontario, impiego abusivo di esplosivi;
15. atti volontari che possono produrre la distruzione o il danneggiamento di ferrovie, di battelli a vapore, vetture postali, apparecchi e condotte elettriche (telegrafi, telefoni) e qualsiasi atto che mettesse in pericolo il loro esercizio;
16. rapina, estorsione, furto, ricettazione;
17. pirateria, atti volontari commessi per mandare a picco, far naufragare, distruggere, rendere impropria all'uso o deteriorare una nave, quando possa risulterne un pericolo per i terzi;
18. truffa;
19. appropriazione indebita e sottrazione fraudolenta;
20. bancarotta fraudolenta.

Sono compresi nelle qualificazioni che precedono il tentativo e la complicità, quando siano punibili secondo la legge penale dei paesi contraenti.

L'enumerazione dei reati indicati sopra non impedisce alle parti contraenti di chiedere e di concedere, a titolo di reciprocità, l'estradiizione delle persone imputate o condannate per altri delitti semprechè la legislazione dello Stato richiesto non vi si opponga.

L'extradizione non sarà consentita:

- a. per i condannati, se il totale delle pene pronunciate è inferiore a un anno di prigione;
- b. per gli imputati, se il massimo della pena applicabile è inferiore, tanto secondo la legge dello Stato richiedente quanto secondo quella dello Stato richiesto, a due anni di prigione.

Art. 3

L'extradizione non sarà consentita:

- a. per i delitti politici o per i fatti connessi con delitti politici;
- b. se il delitto è stato commesso nel territorio dello Stato richiesto;
- c. se la domanda di estradizione è motivata dal medesimo crimine o delitto che quello per il quale l'individuo reclamato è stato giudicato, condannato o assolto nel paese richiesto;
- d. se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l'azione penale concernente l'ultimo atto oggetto di procedimento o di condanna era prescritta prima della presentazione della domanda di arresto o di estradizione dell'individuo reclamato allo Stato richiesto.

Art. 4

Le Parti contraenti si impegnano a non consegnarsi i loro connazionali, per origine o naturalizzazione, anche quando la naturalizzazione non fosse stata conseguita che dopo commesso il delitto.

In questo caso, le autorità dove il delitto è stato commesso potranno, producendone le prove giustificative, denunciarlo alle autorità giudiziarie del paese di rifugio che tradurranno davanti i loro tribunali la persona perseguita.

Una seconda azione giudiziaria non avrà luogo nel paese dove il fatto denunciato è stato commesso qualora nel paese d'origine la persona perseguita sia stata assolta o condannata definitivamente e qualora in caso di condanna essa abbia subita la pena o la stessa sia prescritta.

Art. 5

Qualora il reato che è oggetto della domanda di estradizione sia stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, sarà dato corso alla domanda, riservato l'articolo 3, lettera b, semprechè le leggi delle parti contraenti ammettono l'azione giudiziaria di tali reati commessi all'estero.

Art. 6

Gli individui dei quali sarà stata consentita l'extradizione non potranno essere processati nè puniti per reati anteriori a quelli che hanno dato luogo all'extradizione, nè per fatti connessi con questi reati, salvo che il paese che li ha consegnati vi consenta e che si tratti di uno dei delitti enumerati nell'articolo 2.

Il governo di questo paese può esigere che gli siano comunicati i documenti indicati all'articolo 9.

Essi, senza il consenso dello Stato che li consegna, non potranno neppure essere consegnati a uno Stato terzo che li reclamasse per fatti diversi da quelli che hanno motivato l'extradizione.

Queste restrizioni non avranno luogo:

1. se l'estradata, conoscendo le stipulazioni del presente trattato, consente espressamente ad essere processato o punito per una infrazione anteriormente commessa e non menzionata nella domanda di estradizione;
2. se egli consente ad essere consegnato ad uno Stato terzo;
3. se egli risiede nel paese dove è stato giudicato durante tre mesi a cominciare dal giorno in cui ha finito di scontare la sua pena o dal giorno in cui è stato graziato e rimesso in libertà e quando egli fosse rientrato in seguito nel territorio dello Stato richiedente.

Nei casi previsti nei numeri 1 e 2 del capoverso precedente, la dichiarazione del consenso della persona consegnata dev'essere presentata, in originale o in copia autentica, al governo del paese che ha concessa ed eseguita l'extradizione.

Art. 7

L'extradizione non sarà concessa che alla condizione che la persona estradata non sia giudicata da un tribunale d'eccezione.

Art. 8

Le Parti contraenti convengono che qualora la pena da applicarsi all'individuo di cui è richiesta l'extradizione sia la pena di morte, l'extradizione non sarà accordata che a condizione che detta pena sia commutata in una pena privativa della libertà.

Art. 9

La domanda di estradizione dovrà sempre essere fatta per la via diplomatica; in difetto di questa, dal console di grado più elevato del paese richiedente; in mancanza di consoli, direttamente da governo a governo.

La domanda d'extradizione dev'essere accompagnata dall'originale o dalla copia autentica della sentenza se si tratta di un condannato o dal mandato di cattura emesso dall'autorità competente, con un'esposizione particolareggiata del delitto che la giustifica e la data alla quale il delitto è stato commesso, se si tratta di un imputato.

Questi documenti, accompagnati da una traduzione francese se sono redatti in ispanuolo, tedesco o italiano, saranno trasmessi in originale o in copia la quale sarà munita di una dichiarazione dell'autorità richiedente che ne certifichi l'autenticità. Allorchè la domanda di estradizione è fatta pel tramite diplomatico, non è necessaria la legalizzazione consolare.

La domanda d'extradizione sarà accompagnata da tutte le informazioni e dai documenti necessari per stabilire l'identità della persona richiesta e, inoltre, da copia delle disposizioni legali applicabili al fatto incriminato nel paese richiedente.

Allorchè si tratti di ottenere l'extradizione di persone evase dalle prigioni, sarà necessario presentare un documento che emani dall'autorità amministrativa competente e riproduca la sentenza, la notificazione della condanna fatta a questa autorità, le disposizioni penali in applicazione delle quali è stata pronunciata la sentenza, la durata della pena che rimane da scontare, la data e la circostanza della fuga, nonchè le informazioni necessarie relative all'identità della persona richiesta.

Art. 10

In caso d'urgenza, le Parti contraenti possono chiedere per mezzo di un avviso postale o telegrafico che sia proceduto in via amministrativa all'arresto provvisorio dell'imputato nonchè al sequestro degli oggetti concernenti il delitto; sarà dato corso alla domanda in tutti i casi in cui potrà essere invocata l'esistenza di una sentenza o di un mandato di cattura, e nei casi in cui si tratterà di reati previsti dall'articolo 2.

L'arresto provvisorio avrà luogo nelle forme e secondo le regole stabilite dalla legislazione del paese richiesto; esso cesserà di essere mantenuto qualora nel termine di 90 giorni, a contare dal momento in cui fu eseguito, il paese richiesto non avrà ricevuto comunicazione dei documenti indicati all'articolo 9, a meno che l'arresto non sia mantenuto per altri motivi.

Art. 11

L'esame della domanda d'extradizione e il permesso di estradizione avranno luogo secondo le prescrizioni legali dello Stato richiesto.

Qualora questi giudichi insufficiente la domanda per quanto riguarda le condizioni formali o materiali richieste dal presente trattato, esso può esigere dallo Stato richiedente tutte le informazioni e le aggiunte che giudicherà necessarie a stabilire la sua convinzione, dopo di che esso statuirà sul seguito da darsi alla domanda di estradizione. Se le informazioni e le aggiunte richieste non giungono al governo richiesto nel termine di 90 giorni, a contare dal momento in cui furono domandate, la persona richiesta potrà essere rimessa in libertà e non potrà più essere arrestata pel motivo che ha dato luogo alla domanda di estradizione.

Art. 12

La persona richiesta che è perseguita nel paese di rifugio o che vi sconta una condanna per un delitto differente da quello che forma il motivo della domanda di estradizione, non sarà estradata che dopo essere stata giudicata definitivamente e, in caso di condanna, che dopo aver subito la pena o essere stata graziata.

Gli obblighi civili che la persona richiesta potrebbe aver contratto nel paese di rifugio non potranno fare ostacolo alla sua estradizione.

Art. 13

Quando l'individuo la cui estradizione è reclamata conformemente al presente trattato, sia del pari reclamato da uno o più governi per delitti commessi sui loro territori rispettivi, l'extradizione sarà accordata a quello nel cui territorio sarà stato commesso il delitto più grave e, in caso di pari gravità, a quello che avrà presentato pel primo la domanda di estradizione.

Art. 14

Qualora lo Stato richiedente, nel termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui la persona reclamata sarà stata messa a sua disposizione non avrà regolato la questione della sua consegna, l'imputato sarà messo in libertà e non potrà più essere arrestato di nuovo per lo stesso motivo.

Art. 15

Tutti gli oggetti che costituiscono il corpo del reato o che hanno servito a commetterlo, nonchè le carte o altri elementi di prova, che fossero trovati o sequestrati in seguito all'intervento della giustizia sulla persona reclamata o su terzi, saranno consegnati all'autorità richiedente.

Questa consegna farà anche se l'extradizione non può essere eseguita per causa della fuga o della morte della persona reclamata.

Restano però salvi i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra, che dovranno essere loro restituiti, franchi di spesa, a processo terminato.

Art. 16

Il transito, attraverso il territorio dell'una delle Parti contraenti di una persona estradata da un terzo Stato all'altra parte, sarà concesso dietro la semplice presentazione, in originale o in copia autentica, di uno dei documenti indicati all'articolo 9, a condizione che l'imputato non sia cittadino del paese di transito e purchè il fatto che ha motivato l'extradizione sia previsto dal presente trattato e non sia compreso nelle eccezioni stipulate all'articolo 3.

Il trasporto si farà per la via più rapida, sotto la scorta degli agenti del paese richiesto e a spese del governo richiedente.

Art. 17

Le spese fatte per la detenzione, il mantenimento e il trasporto dell'individuo di cui è stata concessa l'extradizione, nonché le spese pel deposito e il trasporto degli oggetti, che giusta l'articolo 15 dovranno essere consegnati o restituiti, saranno a carico dei due Stati nei limiti dei loro rispettivi territori.

Le spese di trasporto ed altre sul territorio degli Stati intermedi saranno a carico dello Stato richiedente.

Art. 18

Quando, in una causa penale concernente un reato menzionato all'articolo 2, uno dei due governi giudichi necessaria l'audizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato, o qualsiasi altro atto di istruttoria, si spedisce a questo effetto, per le vie indicate all'articolo 9, una commissione rogatoria e vi sarà dato corso d'urgenza in conformità delle leggi del paese.

La commissione rogatoria e i documenti allegati saranno accompagnati da una traduzione francese per l'esecuzione in Svizzera e da una traduzione spagnuola per l'esecuzione nell'Uruguay.

Allorchè la domanda di trasmissione di questi documenti è fatta per la via diplomatica, non è necessaria una legalizzazione consolare.

I governi rispettivi rinunciano ad ogni reclamo concernente il rimborso delle spese causate dall'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che non si tratti di perizie criminali, commerciali o medico-legali.

Così pure non sarà presentato reclamo per le spese causate -da atti giudiziari spontaneamente compiuti dai magistrati di ciascun paese per il procedimento o l'accertamento dei delitti commessi sui loro territori da uno straniero che fosse in seguito processato nella sua patria.

Art. 19

Se la comparsa personale di un testimone fosse giudicata necessaria od opportuna in una causa penale concernente uno dei delitti menzionati nell'articolo 2, il governo del paese ove dimora lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà indirizzata e, se egli vi consente, il governo richiedente gli accorderà, fin dal momento in cui avrà lasciato il suo domicilio, le spese del viaggio e del soggiorno calcolate secondo le tariffe in vigore nel paese ove la sua comparsa deve aver luogo, salvo che il governo richiedente non giudichi dover suo di corrispondere al testimone una indennità maggiore.

Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che citata come testimone nell'uno dei due paesi, sarà comparsa volontariamente davanti ai tribunali dell'altro, potrà essere processata nè detenuta per crimini o delitti o per condanne civili, criminali o correzionali anteriori alla sua uscita dal paese richiesto, nè sotto pretesto di complicità nei fatti che sono l'oggetto del processo in cui figura come testimone.

Art. 20

Quando in un affare penale che non abbia carattere politico, militare o fiscale, il governo dell'uno dei due paesi stimerà necessaria la notificazione di un atto di procedura o di una sentenza a una persona residente nel territorio dell'altro paese, il documento sarà notificato alla detta persona da un funzionario competente⁴ e il documento comprovante la notificazione sarà rimandato per la stessa via al governo richiedente senza rimborso delle spese.

Gli atti da comunicarsi possono essere scritti nella lingua dell'autorità richiedente. Però procedendosi alla trasmissione degli atti l'indicazione del contenuto di essi deve esser fatta al governo del paese richiesto sia nella sua lingua nazionale sia in francese.

Art. 21

Le Parti contraenti s'impegnano a comunicarsi reciprocamente le condanne pronunciate per reati di qualunque natura dai tribunali di una delle Parti contraenti contro cittadini dell'altra Parte. La comunicazione sarà fatta coll'invio dell'estratto della sentenza che ha acquistato forza di cosa giudicata trasmesso in via diplomatica.

Art. 22

Il presente trattato sarà ratificato in conformità della costituzione e delle leggi di ciascuno degli Stati contraenti ed entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratificazioni che saranno fatte a Berna più presto possibile.

La durata del presente trattato è indefinita. Ognuna delle Parti contraenti ha il diritto di disdirlo in qualsiasi momento, la disdetta non avrà effetto che sei mesi dopo essere stata notificata.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno steso il presente atto e l'hanno munito delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Montevideo, il ventisette febbraio milienovecentoventitrè.

Egger

J. A. Buero

⁴ Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.